

AS 1248

Emendamento 1.7

TESTO 2

ARTICOLO 1

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«ARTICOLO 1

(Sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare)

1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue, 2014/25/Ue, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 - a) art. 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;
 - b) l'art. 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
 - c) art. 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso L'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
 - d) l'art. 105, comma 2, terzo periodo, nella parte in cui dispone che il subappalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, non possa superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
 - e) l'art. 105, comma 6, nei limiti dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35.
2. Entro il 30 novembre 2020, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.
3. Ferma l'applicazione dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto e, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta;
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";
 - c) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
 - d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiori a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.
4. Fino al 31 dicembre 2020, si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'art. 133 co. 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per i settori speciali.
5. Fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione l'articolo 95, comma 10-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nella parte in cui prevede il limite del trenta per cento per il punteggio economico, secondo i seguenti criteri:
- a) per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante, nondimeno, stabilisce il tetto massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo;
 - b) per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il limite di cui all'art. 95, comma 10 bis, secondo periodo, è elevato al quarantanove per cento.
6. Per gli anni 2019-2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
7. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

8. Per gli anni 2019-2020 l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
9. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 100 milioni di euro.
10. Fino alla data di cui al comma 9, il termine di cui all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
11. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le Amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.
12. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo decreto legislativo.
13. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
14. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.
15. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.
16. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.
17. Per gli anni 2019-2020, per gli interventi di cui all'art. 216, comma 1-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere,

sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.

18. Per gli anni 2019 e 2020 possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, dell'articolo 183 del d.lgs. 50 del 2016, ancorché non in possesso dei requisiti di cui al comma 8 del medesimo articolo 183, gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/10 e gli istituti nazionali di promozione, definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015.

19. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il Documento Unico della Regolarità Contributiva, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.”

20. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:

“6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, ove richiesti nella lettera di invito.

21. Fino al 31 dicembre 2020, la mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 non costituisce comunque causa di esclusione qualora l'operatore economico li abbia considerati nel prezzo complessivo dell'offerta.

22. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo dopo le parole "manutenzione" è aggiunto il seguente testo "e lavori pubblici."
23. All'articolo 32, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma: "10-bis. In caso di convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o di accordi quadro di cui all'articolo 54 stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 si applica il termine dilatorio di cui al comma 9."
24. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il comma 3, dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III bis, parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998; allegato 1, suballegato 1, Dm 12 giugno 2002 n. 161 e allegato 1, Dm 17 novembre 2005, n. 269 per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 per quanto riguarda i parametri relativi alle emissioni in atmosfera ed alle quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III bis, parte seconda del presente decreto, con successivi decreti, non aventi natura regolamentare, il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'Ispira e sentiti i Ministri dello Sviluppo economico e della Salute, provvede a integrare e modificare i citati allegati 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed allegato 1, suballegato 1, Dm 12 giugno 2002 n. 161 e allegato 1, Dm 17 novembre 2005, n. 269, quanto ai parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività per consentire l'adeguamento delle operazioni di recupero all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi."»

PERGREFFI

